

Codice scheda: ASC A4570120 (Microscheda: 3974E7/10)  
Luogo e data: TORINO - 15/07/1901  
Autore: RUA MICHELE  
Destinatario: ISPETTORI SALESIANI  
Classificazione: Rua: Corrispondenza con Ispettori  
Tipo documento e supporto: Circolare - Stampa tipografica  
Autenticità: Copia

Contenuto: Grazie allo studio di D. Piscetta L., presenta la soluzione di alcuni casi relativi al Decreto del 24.04.1901 sul Sacramento della Penitenza (v. testo FT allegato)

\*\*\*

Torino, 15 luglio 1901

Carissimi Ispettori

Nel comunicare il Decreto del 24 aprile 1901 relativo alle Confessioni nelle Case Salesiane ho esortato i Direttori a rivolgersi a voi nei dubbi e difficoltà che potessero incontrare nell'esecuzione del medesimo. Nel timore che anche voi poteste trovarvi incagliati nello sciogliere tali dubbi e difficoltà ho fatto studiare bene dal nostro caro Confratello Don Luigi Piscetta, Dottore e aggregato alla Facoltà Teologica di Torino e professore da tanti anni nel Seminario Arcivescovile di questa città, i quesiti che si potessero fare in proposito. Egli, non contentandosi di quanto la sua dottrina gli suggeriva, volle ancora consultare quell'arca di scienza morale che è Monsignor Bertagna, Arcivescovo di Claudiopoli, che da oltre quarant'anni insegna con plauso universale la morale casistica ai sacerdoti che si preparano al Ministero delle confessioni. Dopo accurato studio mi consegnò la soluzione dei dubbi che più comunemente possono presentarsi; ed io, fattala stampare, ve la comunico prontamente a comune istruzione e soddisfazione.

Voglia il Signore trarre la sua maggior gloria ed il vantaggio delle anime dalle stesse nostre difficoltà e compensare così la nostra obbedienza. - Abbiatemi sempre quale mi professo

Vostro aff.mo in Corde Jesu

Sac. Michele Rua

TORINO, 15 Luglio 1901.

*Carissimi Ispettori,*

Nel comunicare il Decreto del 24 Aprile 1901 relativo alle Confessioni nelle Case Salesiane ho esortato i Direttori a rivolgersi a voi nei dubbi e difficoltà che potessero incontrare nell'esecuzione del medesimo. Nel timore che anche voi poteste trovarvi incagliati nello sciogliere tali dubbi e difficoltà ho fatto studiare bene dal nostro caro Confratello D. Luigi Piscetta, Dottore e aggregato alla Facoltà Teologica di Torino e professore da tanti anni nel Seminario Arcivescovile di questa città, i quesiti che si potessero fare in proposito. Egli, non contentandosi di quanto la sua dottrina gli suggeriva, volle ancora consultare quell'arca di scienza morale che è Mons. Bertagna, Arcivescovo di Claudiopoli, che da oltre quarant'anni insegna con plauso universale la morale casistica ai sacerdoti che si preparano al Ministero delle confessioni. Dopo accurato studio mi consegnò la soluzione dei dubbi che più comunemente possono presentarsi; ed io, fattala stampare, ve la comunico prontamente a comune istruzione e soddisfazione.

Voglia il Signore trarre la sua maggior gloria ed il vantaggio delle anime dalle stesse nostre difficoltà e compensare così la nostra obbedienza. — Abbiatemi sempre quale mi professo

Vostro aff.mo in Corde Jesu

*Sac. Michele Rua.*

## SOLUZIONE DI ALCUNI CASI RELATIVI AL DECRETO 24 APRILE 1901

I. Il Decreto sotto il nome di alunni comprende anche i soci. Questo risulta da ciò che esso Decreto dichiara opposti alle sue disposizioni gli articoli 247 e 357 delle Deliberazioni, articoli che riguardano i soci.

II. Il fare scuola per se solo non costituisce superiore e perciò non impedisce d'esercitare l'ufficio di Confessore. Naturalmente bisogna che non si occupi di disciplina e perciò in pratica un professore *regolare* difficilmente potrà essere nelle condizioni volute dal Decreto per essere confessore de' suoi alunni.

*Superiore* poi è qualunque ha giurisdizione sulle persone dei penitenti; chi dà voto deliberativo in capitolo ecc. ecc. nelle cose toccanti le persone. Chi si occupasse della pulizia della casa, delle cose materiali ecc. ecc. senza comandare o avere come-chessia autorità sugli alunni o sui soci non sarebbe per ciò solo impedito dal confessarli. Può essere impedito dal confessare i domestici ai quali comandasse.

III. In quelle case in cui v'è solo un prete cioè il Direttore (oppure tutti i preti sono superiori): vi è l'obbligo di far venire un confessore di fuori se se ne trova qualcuno idoneo. Qualora non ve ne sia o sia giudicato disadatto e non se ne possa provvedere, credo potere il superiore prestarsi ad ascoltare le confessioni a tenore dello stesso Decreto che eccettua il caso di vera necessità. Nè pare opporsi la clausola *et quidem obiter tantum*; perchè colui che ha seria ed efficace volontà di provvedere un altro e fa quanto può per provvederlo se *interim* confessa, ben può dirsi che lo fa *OBITER accidentaliter* e di passaggio, quantunque contro sua volontà l'impedimento duri un tempo consi-

derevole. Poichè ciascuna volta che confessa tiene il proposito di non confessare più altre, se può trovare un altro confessore.

IV. Dove il confessore o i confessori aventi le condizioni volute dal Decreto non sono in casa, ma vi si recano in certi giorni della settimana, il superiore può negli altri giorni ascoltare le confessioni di coloro che si presentano a lui. Ciò a tenore dello stesso Decreto che eccettua il caso di necessità. È chiaro che (prima di ascoltare la confessione) non si può interrogare chi chiede di essere ascoltato in confessione se abbia necessità di mettersi in grazia di Dio, o se voglia confessarsi solo per divozione. Posso adunque giudicare essere nel caso di necessità qualunque chiede d'essere udito in confessione.

V. Pare anzi doversi dire che il Superiore può confessare quei soci i quali *sponte ac proprio motu* domandano d'essere ascoltati da lui. Ciò fu concesso ai Superiori dei Regolari da Clemente VIII, e la Suprema dichiarò già (23 agosto 1899 - V. *Monitore Ecclesiastico*, serie II, vol. I, pag. 289) che col Decreto 5 luglio 1899 essa non aveva inteso derogare alle costituzioni apostoliche riflettenti gli Ordini Religiosi. Ora il nostro Decreto è lo stesso del 5 luglio 1899 *esteso a tutta la Congregazione*. Ben è vero che la medesima Suprema, 20 dic. 1899 (*Monitore Eccl.* serie II, vol. I, pag. 485) rispondeva che la sua dichiarazione 23 agosto stesso anno non si estendeva alla Congregazione di voti semplici. Ma si fa notare che la nostra Pia Società comunicando nei privilegi coi Redentoristi e godendo perciò dei privilegi dei Regolari, non sembra compresa in quella risposta perchè la dimanda a cui fu data era: « se tale dichiarazione vale anche per le Congregazioni di voti semplici che hanno voti perpetui, vivono vita comune e sono approvate dalla Chiesa ». Dalla risposta negativa si deduce solo che a fruire della facoltà concessa da Clemente VIII non basta avere voti perpetui, vivere vita comune ed essere approvati dalla Chiesa; ma non già si ricava non bastare la comunicazione coi Regolari nei privilegi.

Qualora adunque nol vieti la prudenza, può il superiore ascoltare i suoi sudditi quando *ipsimet subditi sponte ac proprio motu id ab eis petierint* (CLEM. VIII, V. *Monitore*, serie II, vol. I, pag. 289).

VI. Un Ispettore o altro superiore generale fuori delle case di sua residenza può confessare i giovani; chè non sono suoi

alunni. Anzi non è improbabile possa confessare i soci: perchè sebbene sieno suoi alunni non sono però della stessa casa, e il Decreto 5 luglio 1899 diceva *ne ullus superior... suorum alumnorum in eadem domo manentium sacramentales confessiones audire ullo pacto audeat*. È ben vero che nel Decreto 24 aprile 1901 rammentandosi quello del '99 non si leggono le parole *in eadem domo MANENTIUM* si dice anzi: *alumnorum quomodocumque sibi subditorum*. Ma è pur vero che il Decreto 24 aprile 1901 è lo stesso che il Decreto 5 luglio 1899, *esteso*: nè ha dichiarato di volere a questo riguardo fare alcuna proibizione che non fosse fatta in quello del 5 luglio 1899. Fino a tanto adunque che non venga espressamente dichiarato il contrario si può ritenere che il Decreto 24 aprile 1901 non vieta ai Superiori Generali che fossero di passaggio per una casa diversa dalla propria residenza, di ascoltare le confessioni dei Soci. Se poi convenga farlo è un'altra questione che dev'essere sciolta *attentis peculiaribus circumstantiis*.

VII. Sono poi estranei alla lettera e allo spirito del Decreto gli alunni degli Oratori Festivi; i quali non sono nè casa della Congregazione, nè Comunità religiosa, nè Seminarii, nè Collegio delle quali case parla il Decreto. Perciò il Direttore dell'Oratorio festivo può liberamente confessarli.

VIII. Quanto ai giovani dei nostri collegi od ospizi qualora il ritirarsi del Direttore, cioè il cessare del tutto di confessare recasse pericolo di scandalo, pare si possa fare gradatamente; cioè prima potrebbe il Direttore per un pretesto qualunque (incomodi di salute, occupazioni urgenti ecc.) confessare solo di quando in quando, sostituendo un altro, e poi cessare affatto nell'anno p. v. Questo a me non pare contrario al Decreto, nel caso, dico, che si avesse a temere scandalo della subita e totale sospensione dalle confessioni. Perchè, posto siffatto timore, siamo già nel caso di necessità di cui parla il Decreto.

Sac. L. PISCETTA.